

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>4737 R</b>	14 maggio 1998	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 1° aprile 1998 concernente il decreto legislativo di applicazione del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico**

### **INTRODUZIONE**

La nuova legge per l'innovazione economica (L-inn), entrata in vigore il 1° gennaio 1998, ha comportato l'abrogazione della legge sul promovimento dell'industria e dell'artigianato industriale (L-prom) del 27 maggio 1986 nonché della legge per l'istituzione della Società di fideiussione per lo sviluppo dell'economia ticinese del 22 maggio 1985.

Questo nuovo quadro legislativo comporta necessariamente una modifica del decreto legislativo di applicazione del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico. Si tratta di semplici adeguamenti formali poiché nel decreto si faceva riferimento alle due leggi citate sopra e ormai abrogate.

Per facilità di lettura, riprendiamo di seguito le modifiche apportate al DL di applicazione, mettendole in neretto:

#### **Art. 2 cpv. 2**

<sup>2</sup>Le eventuali perdite sono a carico del Cantone, riservati i disposti **dell'art. 18 cpv. 2 della legge per l'innovazione economica.**

#### **Art. 4**

Valgono le disposizioni contenute nella **legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997.**

#### **Art. 5 cpv. 2**

<sup>2</sup>Essa si avvale della Commissione consultiva istituita in base **all'art. 24 della legge per l'innovazione economica.**

#### **Art. 6**

**È abrogato il decreto legislativo del 2 ottobre 1996.**

Va inoltre precisato che l'art. 7, così come proposto nel messaggio no. 4737, presenta un'imprecisione: infatti, la scadenza del 31.12.2001 citata al paragrafo 2 non è esatta poiché la scadenza del decreto cantonale di applicazione deve essere uguale a quella prevista dal decreto federale.

Orbene, il DF scade il 30 giugno 2001; da qui la modifica presentata di seguito:

**Art. 7 cpv. 2**

<sup>2</sup>Esso rimane in vigore fino al **30 giugno 2001**.

\* \* \* \* \*

Fatte queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze invita il Gran Consiglio ad accogliere il decreto legislativo annesso al presente rapporto.

Per la Commissione gestione e finanze:

Mario Ferrari, relatore

Beltraminelli – Bignasca – Brenni – Bonoli –

Carobbio Guscelli – Gendotti – Lombardi –

Merlini – Pezzati – Pini – Poli –

Simoneschi-Cortesi - Verda

Disegno di

## **DECRETO LEGISLATIVO**

### **di applicazione del decreto federale in favore delle zone di rilancio economico**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 1° aprile 1998 no. 4737 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 14 maggio 1998 no. 4737 R della Commissione della gestione e delle finanze,

**d e c r e t a :**

#### **Articolo 1**

**Scopo**

Il Cantone partecipa agli aiuti di sua spettanza contemplati nel Decreto federale sugli aiuti finanziari completivi in favore delle regioni economicamente minacciate, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

#### **Articolo 2**

**Fideiussioni  
(DF art. 4)**

<sup>1</sup>La garanzia fornita alla Confederazione per le fideiussioni da essa rilasciate può essere al massimo di 2 mio di franchi per singolo progetto.

<sup>2</sup>Le eventuali perdite sono a carico del Cantone, riservati i disposti dell'art. 18 cpv. 2 della Legge per l'innovazione economica.

#### **Articolo 3**

**Contributi ai costi di  
interesse  
(DF art. 5)**

Il contributo cantonale ai costi di interesse non può superare la prestazione accordata dalla Confederazione.

#### **Articolo 4**

**Agevolazioni fiscali  
(DF art. 6)**

Valgono le disposizioni contenute nella Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997.

### **Articolo 5**

#### **Competenze**

<sup>1</sup>Il Consiglio di Stato è competente per decidere gli aiuti previsti dal presente decreto legislativo.

<sup>2</sup>Esso si avvale della Commissione consultiva istituita in base all'art. 24 della Legge per l'innovazione economica.

### **Articolo 6**

#### **Abrogazione**

È abrogato il decreto legislativo del 2 ottobre 1996.

### **Articolo 7**

#### **Entrata in vigore e periodo di applicazione**

<sup>1</sup>Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

<sup>2</sup>Esso rimane in vigore fino al 31 giugno 2001.